

ORIGINAL



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VI Polizia Locale
Ufficio Amministrativo



DETERMINAZIONE N. 59 DEL 31/03/2022

REGISTRO GENERALE N. 396 DEL 01-04-2022

OGGETTO: Presa d'atto del subentro della Società L.H.D. SOC. AGR. SRL per il conferimento dell'impresa individuale Dog Professional di Licitra Maria.

IL COMANDANTE

Premesso che:

- con determinazione n. 61 del 05/05/2021 – R.G. n. 647 del 17/05/2021 si è provveduto all'affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Scicli a favore dell'operatore economico Dog Professional di Licitra Maria, codice fiscale LCTMRA70P60H163J, partita iva 00950830885;

- in data 31/05/2021 veniva stipulato il contratto Rep. n. 135 tra il Comune di Scicli e la Sig.ra Licitra Maria, titolare e legale rappresentante della Dog Professional, avente ad oggetto il servizio sopra indicato, per € 4.990,00 IVA esclusa, per la durata di anni uno, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e prorogabile per un periodo massimo di sei mesi, ai fini dell'espletamento della procedura per il nuovo affidamento;

Vista la nota acquisita al protocollo di questo Ente al numero 878 in data 10/01/2022, con la quale la Sig.ra Licitra Maria comunicava la costituzione di nuova nuova società a responsabilità limitata, denominata L.H.D. s.r.l., con sede in Ragusa, c.da Bocampello S.P. 13, P.I. 01777010883, C.F.: 01777010883, tramite il conferimento della propria impresa individuale Dog Professional di Licitra Maria;

Visto l'atto notarile del 20.12.2021, Rep. n. 156271, fascicolo n. 27336, depositato presso il registro delle imprese di Ragusa in data 29/12/2021 ed iscritto in data 03/01/2022, di costituzione della Società a responsabilità limitata denominata "L.H.D.", tramite il conferimento della azienda individuale della sig.ra Licitra Maria, con tutte le sue componenti attive e passive (art. 4) ed il conferimento di terreni e fabbricati da parte del sig. Licitra Salvatore, rispettivamente designati Presidente del Consiglio di amministrazione, e consigliere e Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della nuova società;

Verificati:

- le certificazioni del casellario giudiziario del Ministero della Giustizia, Sistema Informativo del Casellario, a carico dei sigg.ri Licitra Maria e Licitra Salvatore con esito "NULLA";
- le certificazioni della Procura della Repubblica di Ragusa, dalle quali emerge che "non risultano carichi pendenti" per entrambi;

- il DURC con esito regolare (scadenza 21/06/2022);

- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA), acquisito tramite Registro on line delle imprese, archivio ufficiale delle CCIAA, in data 21/03/2022 Documento n. P V5648938 del 21/03/2022, attestante "Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa";

- non risultano annotazioni al casellario ANAC;

Richiamati:

- l'art. 106 del d. lgs 50/2016 comma 1, lett. d) punto 2);

- il parere A.N.A.C. di precontenzioso n. 244 del 15 marzo 2017 ove è espresso il principio secondo cui nella fase esecutiva del contratto, è legittimo il subentro di un altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società, sempre che la modifica soggettiva sia comunicata alla stazione appaltante e previo accertamento dei requisiti richiesti. La stazione appaltante, in tal caso, dovrà pertanto verificare l'idoneità del cessionario, e quindi

i requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara (ovvero requisiti generali e requisiti di ordine speciale), che devono permanere per l'intera durata del contratto.

Dato atto, quindi, che secondo l'Autorità Anticorruzione nel suddetto parere n. 244/2017 *“l'articolo 106 del d. lgs. 50/2016, relativo alle modifiche dei contratti, prevede espressamente alcune ipotesi di variante soggettiva, in particolare nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale subentri, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilavazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del codice (art. 106, comma 1, lett. d) punto 2). come osservato dalla giurisprudenza (Cons. Stato sez. V 23 novembre 2016, n. 4918), < nel segno della maggiore flessibilità della regolamentazione della continuità aziendale si è inteso agevolare la continuazione dell'esecuzione dei contratti pubblici già stipulati >”.*

Considerato che allo stato, non sussistono cause ostative al subentro della nuova società L.H.D. s.r.l. alla ditta individuale Dog Professional di Licitra Maria, alla quale il Comune di Scicli aveva affidato il servizio di cattura, ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel territorio, giusta determinazione n. 61 del 05/05/2021 – R.G. n. 647 del 17/05/2021, e stipula del contratto Rep. n. 135 del 31/05/2021;

Precisato che in caso di successivo accertamento di difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto con la società L.H.D. s.r.l., subentrata per conferimento da parte della sig.ra Licitra Maria della ditta individuale Dog Professional di Licitra Maria, si intenderà risolto e, fatti salvi tutti i diritti ed eccezioni dell'ente comunale, potrà procedersi solo al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del D. lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare, che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Visti:

- il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/06/2021;

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Vista la determina sindacale n. 21 del 30/11/2021 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Vista la propria determina n. 41 del 04.03.2022, RG n. 243 del 04.03.2022, con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della L.R. 30 aprile 1991 e ss.mm.ii dal 01/03/2022 a scadenza del mandato elettorale per il Settore VI – Comando Polizia Locale;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1) Di prendere atto della costituzione di nuova nuova società a responsabilità limitata, denominata L.H.D. s.r.l., con sede in Ragusa, c.da Bocampello S.P. 13, P.I. 01777010883, C.F.: 01777010883, tramite il conferimento dell'impresa individuale Dog Professional di Licitra Maria, con tutte le sue componenti attive e passive, giusto atto notarile costitutivo del 20.12.2021, Rep. n. 156271, fascicolo n. 27336, depositato presso il registro delle imprese di Ragusa in data 29/12/2021 ed iscritto in data 03/01/2022;

- 2) Di stabilire che, per effetto del suddetto conferimento, la società L.H.D. s.r.l. subentra in tutte le obbligazioni e in tutti i diritti conseguenti al contratto Rep. n. 135 del 31/05/2021 stipulato tra il Comune di Scicli e la sig.ra Licitra Maria, in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale Dog Professional di Licitra Maria, ed avente ad oggetto il servizio di cattura, ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Scicli, per la durata di anni uno, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e prorogabile per un periodo massimo di sei mesi;
- 3) Di dare atto che tale subentro non modifica in alcun modo gli elementi del contratto originario e che la società subentrante L.H.D. s.r.l. assume nei confronti del Comune di Scicli tutti i diritti ed obblighi derivanti dallo stesso;
- 4) Di precisare che in caso di successivo accertamento di difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto con la subentrante società L.H.D. s.r.l. si intenderà risolto e, fatti salvi tutti i diritti ed eccezioni dell'ente comunale, potrà procedersi solo al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento alla società L.H.D. s.r.l. per accettazione da parte del Presidente del consiglio di Amministrazione, Sig.ra Licitra Maria, e del vice Presidente, Sig. Licitra Salvatore, di quanto ivi contenuto;
- 6) Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale, e, per conoscenza, al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile dell'Ufficio Amm.vo
(Isp. Tiziana Giavatto)

Giavatto Tiziana



Il Comandante
(Dot. ssa Maria Rosa Portelli)

Maria Rosa Portelli